

SOCIETA' ITALIANA DI ODONTOIATRIA CONSERVATRICE (S.I.D.O.C.)

REGOLAMENTO

ART. 1 - DOVERI DEGLI ISCRITTI

Ogni iscritto alla S.I.D.O.C, è tenuto a:

- 1. rendere partecipi gli altri Soci del proprio patrimonio culturale - odontostomatologico senza specifica remunerazione, fatta eccezione per un rimborso spese;**
- 2. promuovere, coordinare, realizzare, tenere conferenze o corsi di aggiornamento di norma tramite la Società e comunque non in contrasto con lo Statuto e il Regolamento della S.I.D.O.C.;**
- 3. non organizzare ovvero non partecipare, come conferenziere, a corsi qualora abbiano interesse prettamente commerciale nel settore di pertinenza odontoiatrica.**

ART. 2 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla S.I.D.O.C. si effettua mediante domanda sottoscritta dall'interessato.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e deve essere sottoscritta da due Soci Attivi. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri presso cui il richiedente è iscritto. Il richiedente deve altresì dichiarare di conoscere lo Statuto ed il Regolamento e di impegnarsi a rispettarli.

ART. 3 – SOCI ATTIVI

Per ottenere la qualifica di Socio attivo il Socio ordinario dovrà presentare domanda al Segretario della S.I.D.O.C. allegando gli estratti di almeno cinque lavori scientifici originali su argomenti di conservativa, pubblicati su riviste qualificate.

I lavori verranno valutati dal Consiglio Direttivo che deciderà in base ai contenuti scientifici se ammettere o meno i candidati. La presentazione, opportunamente documentata, di casi clinici di particolare interesse nella materia, può essere accettata dal Consiglio in sostituzione di non più di tre lavori scientifici. In caso di accettazione, l'effetto sullo stato del Socio è immediato.

Il Presidente presenterà all' Assemblea Ordinaria tutti i Soci divenuti attivi nel corso dell'anno.

ART. 4 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

La domanda di iscrizione alla S.I.D.O.C. può essere presentata in qualsiasi mese dello anno.

L'accoglimento della domanda comporta l'obbligo per il richiedente di versare immediatamente la quota Sociale relativa all'anno in corso. Effettuato tale versamento, il richiedente diviene a tutti gli effetti Socio S.I.D.O.C.

ART. 5 – CARICHE ONORARIE

Le cariche onorarie sono costituite dal Presidente onorario e dai Soci onorari.

Il Presidente onorario va nominato all'unanimità dal Consiglio Direttivo tra i Past President. Ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è esentato dal versare la quota sociale.

I Soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono iscritti in un apposito elenco d'onore tenuto dal Consiglio stesso. Possono essere inviati a presenziare alle Assemblee ed alle riunioni degli Organi Collegiali della S.I.D.O.C., sempre senza diritto di voto. I Soci Onorari sono esentati dall'obbligo di versare qualsiasi quota Sociale.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è annuale ed è convocata mediante e-mail o posta prioritaria almeno trenta giorni prima dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Straordinaria è convocata mediante avviso idoneo a darne tempestiva conoscenza ai Soci Ordinari ed ai Soci Attivi. Nelle convocazioni delle Assemblee ordinarie o straordinarie deve essere precisato anche l'ordine del giorno dei lavori. Le Assemblee possono essere abbinate.

ART. 7 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA - MEMBRI DI DIRITTO - VERBALI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i Soci Attivi presenti.

Nelle Assemblee Ordinarie hanno diritto di voto esclusivamente i Soci in regola con il versamento della quota sociale al 31 Dicembre dell' anno precedente.

Nelle Assemblee straordinarie hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota effettuato almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee non sono pubbliche. Del loro svolgimento è redatto un verbale sottoscritto dal Segretario della Società.

ART. 8 - POTERI DEL PRESIDENTE DELLA ASSEMBLEA

Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea, stabilisce la durata degli interventi, raccoglie le richieste di interventi che dovranno essere presentate per iscritto nel termine da lui prefissato, concede la facoltà di parlare a chi ne ha fatto richiesta e nell' ordine delle richieste, può togliere tale facoltà od invitare l' oratore a concludere il suo intervento ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Raccoglie, valuta, respinge o pone in votazione le mozioni d'ordine e gli ordini del giorno e, senza metterle in votazione, le raccomandazioni.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di sospendere la seduta ogni qualvolta lo ritenga opportuno, indicando la durata della sospensione.

ART. 9 - VOTAZIONE

Le votazioni in Assemblea si effettuano o a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano o per acclamazione. Le deliberazioni concernenti persone si adottano solo a scrutinio segreto. Per gli altri casi il Presidente può proporre all'Assemblea il tipo di votazione che ritiene più opportuno.

Ove almeno 1/5 degli iscritti aventi diritto al voto o dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.

L'Assemblea nomina due scrutatori estranei al Consiglio, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

ART 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o lo richieda la maggioranza dei Consiglieri. Alla comunicazione della data, del luogo della seduta e dell' ordine del giorno dei lavori provvede il Segretario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso abbreviato, tramite comunicazioni telefoniche, per fax o per e-mail, purché effettuate a tutti i membri del Consiglio.

ART 11 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di decadenza o dimissioni di un numero di Consiglieri di nomina Assembleare inferiore alla metà, il Consiglio verrà integrato con i nominativi dei primi non eletti.

Se i componenti del Consiglio di nomina Assembleare nel corso del biennio sono ridotti per qualsiasi causa a più della metà si procede entro tre mesi alla elezione suppletiva. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli decaduti durano in carica fino alla scadenza del biennio in corso. In caso di vacanza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Presidente eletto o - in mancanza - il Past President. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente, il Presidente eletto diviene immediatamente Presidente.

ART. 12 - CONGRESSO ANNUALE

Il Congresso della S.I.D.O.C. viene organizzato con frequenza di norma annuale dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della S.I.D.O.C. è il Presidente del Congresso. La data ed il luogo di svolgimento di ogni Congresso dovranno essere annunciati al più tardi dall'Assemblea dei Soci al termine del Congresso precedente.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica del Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno i 2/3 dei Soci attivi ed ordinari presenti in Assemblea. Entrano in vigore con l'approvazione delle eventuali modifiche di regolamento e, in mancanza, immediatamente.

ART. 14 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica del Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti. Le modifiche del Regolamento sono immediatamente esecutive.

ART. 15 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Lo scioglimento della Società deve essere deliberato dall'Assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno i 2/3 dei Soci ordinari in regola con il versamento della quota Sociale.

ART. 16

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento sono applicabili le norme del Codice Civile.